



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCARPINATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2023

Introduzione dell'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

ONOREVOLI SENATORI. – Sempre con maggiore frequenza, in riferimento soprattutto a reati commessi in larga scala (si pensi allo *stalking* o ai reati in materia di sostanze stupefacenti), per esigenze di indagine vengono disposti sequestri di cellulari, *tablet* o *personal computer*. Allo stato, non esiste reato che non possa essere provato mediante l'acquisizione della copia forense di tali dispositivi. Per comprendere l'utilità di provvedere ad un tale sequestro, a titolo puramente esemplificativo, si segnala che i messaggi *whatsapp*, gli *sms* e le *email* conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro, offrono agli organi inquirenti un ampio spettro delle attività poste in essere dall'indagato, con conseguente compromissione dei diritti legati alla *privacy* dello stesso.

La particolare rilevanza del materiale acquisito mediante il sequestro del dispositivo, ha portato la magistratura inquirente ad individuare linee di indirizzo ed orientamento in consonanza con la costante giurisprudenza di legittimità al fine di contemperare, da un lato, le esigenze di indagine e dall'altro, la tutela dei diritti dell'indagato. Infatti, il sequestro di tale materiale, ove non sottoposto ad attenta valutazione, potrebbe ingenerare una illecita diffusione dei dati personali ivi contenuti, soprattutto per quanto concerne i dati non utili per le indagini.

Per tali ragioni, la procura generale presso la corte di appello di Trento, ha emanato una circolare contenente le linee guida in materia di sequestro di tali strumenti. Dall'analisi del documento si evince un procedimento distinto per fasi, le quali appaiono improntate al rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità ed adeguatezza. La

prima fase attiene al sequestro in sé. L'aprensione del bene è disposta al fine dell'acquisizione dei dati trasmessi telematicamente i quali saranno oggetto di copia integrale (cosiddetta copia forense); una volta effettuata tale operazione, il dispositivo dovrà essere restituito all'avente diritto. Infatti, non conserverebbe valenza ai fini probatori il continuo spossessamento del bene in quanto il cellulare (o lo strumento elettronico) ha un carattere meramente strumentale rispetto al materiale da esso estratto. A tal fine si subordina, quindi, la legittimità al carattere della temporaneità (sentenza della Corte di cassazione n. 4857 del 2018). Successivamente al sequestro, vi è la fase dell'estrazione della «copia forense» che preclude l'operazione di selezione ed estrapolazione dei soli dati rilevanti ai fini dell'accertamento del reato. Tali operazioni rappresentano il fulcro della normativa *de qua*, in quanto un utilizzo indiscriminato, non proceduto da nessuna verifica di necessità, potrebbe collidere con i diritti costituzionalmente garantiti dell'indagato e ingenerare, di contro, una diffusione di dati penalmente irrilevanti ma capaci di comportare una grave lesione della *privacy*. Basti pensare allo smisurato materiale che può essere contenuto all'interno della memoria di un dispositivo: foto, messaggi, *whatsapp*, file audio e video che, se non custoditi con particolari cautele, potrebbero essere diffusi in maniera incontrollata.

In relazione alla citata circolare, occorre segnalare che l'indirizzo giurisprudenziale che si sta consolidando in tema di sequestro di dispositivi mobili o di supporti informatici, segue tali disposizioni al fine di garantire una maggiore protezione della sfera

della *privacy* dei soggetti indagati, unitamente ad una procedimentalizzazione del sequestro. Sul punto si segnala un indirizzo che considera illegittimo il sequestro applicato su di una massa indistinta di dati informatici senza selezione né indicazione dei criteri di estrazione con conseguente restituzione all'avente diritto e distruzione di tutte le copie forensi in possesso del giudice (sentenza della Corte di cassazione n. 38460 del 2021). Una ulteriore pronuncia in tal senso è la recente sentenza della Corte di cassazione n. 44010 del 2022 che statuisce la restituzione dello *smartphone* al momento della creazione della cosiddetta copia forense essendo, in tal modo, venute meno le esigenze di indagine tali da giustificare l'ulteriore mantenimento in sequestro del bene.

Il contemperamento delle esigenze di indagine, unitamente all'esigenza di tutela della *privacy* dell'indagato, rappresentano la *ratio* del presente intervento legislativo.

Occorre, quindi, codificare, aggiornare e completare la citata evoluzione giurisprudenziale attraverso un'operazione di sistematizzazione di tale normativa all'interno del codice di procedura penale. La struttura che ne esce è una sorta di ibrido tra il procedimento di sequestro, le disposizioni relative all'acquisizione dei dati del traffico telefonico e delle comunicazioni elettroniche, nonché quelle attinenti alle intercettazioni. In tal modo si interviene aggiungendo sia le maggiori cautele relative alla *privacy* del soggetto sottoposto all'atto a sorpresa, nonché la rispondenza ai principi di temporaneità, proporzionalità ed adeguatezza del sequestro. L'acquisizione presso un fornitore di un servizio di comunicazione elettronica dei tabulati relativi ai flussi di telefonate intercorse tra determinate utenze esula rispetto alle attività di intercettazione in quanto ciò che viene acquisito è l'elenco cronologico dei contatti tra le utenze e non il contenuto delle stesse. La materia è stata disciplinata dal decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196, che, all'articolo 132 (come da ultimo novellato dal decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178), ne delinea le specifiche regole. In virtù di tale ultimo intervento, i suddetti dati sono acquisiti previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, dell'indagato, dell'imputato della persona offesa e delle altre parti private. Nei casi di urgenza, ovvero quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre le 48 ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione che nelle successive 48 decide per la convalida. Tale operazione può essere effettuata qualora sussistano sufficienti indizi di reato per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo ovvero la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. In relazione a tale ultimo aspetto, anche in ragione del fatto che il sequestro di un dispositivo mobile ingenera un ben più rilevante pericolo di lesione della *privacy* rispetto alla mera acquisizione dei tabulati telefonici, si è inteso seguire la strada delle intercettazioni che prevedono un doppio regime a seconda dei delitti in questione: gravi indizi di reato per la generalità dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e sufficienti indizi per quelli attinenti alla criminalità organizzata.

L'articolo 1 del presente disegno di legge inserisce all'interno del codice di procedura penale uno specifico articolo relativo al procedimento di sequestro di strumenti elettronici ovvero: *smartphone, personal computer, tablet et similia*. L'inquadramento normativo scelto è stato l'articolo 254-ter del codice di procedura penale, ovvero quello successivo rispetto al sequestro di dati informatici

presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni.

L'articolo detta una completa disciplina del procedimento di sequestro dei dispositivi elettronici riprendendo, in parte, la normativa relativa ai tabulati telefonici e quella afferente alle intercettazioni. Attraverso il combinato disposto di tali norme si è giunti ad un adeguato punto di equilibrio tra il rispetto della *privacy* e la salvaguardia delle esigenze di indagine.

Il procedimento prevede la richiesta, da parte del pubblico ministero di autorizzazione del sequestro al giudice per le indagini preliminari qualora sussistano gravi indizi di reato - sufficienti, per quanto concerne i delitti di criminalità organizzata - ; lo stesso pubblico ministero, nei casi di urgenza, può disporre il sequestro subordinando la convalida ad un momento successivo. Una volta effettuato il sequestro il pubblico ministero ne ordina la copia su adeguato supporto con una procedura che ne garantisca l'immodificabilità e la genuinità del materiale acquisito rispetto agli originali presenti nel dispositivo. La disposizione, quindi, assicura i diritti dell'indagato nella

misura in cui è effettiva la rispondenza tra quanto estratto e quanto effettivamente presente nel dispositivo al momento dell'atto a sorpresa. A conclusione di tali operazioni, da svolgere nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato, il dispositivo è restituito al soggetto, salvo i casi in cui si debba procedere alla confisca. Sempre a tutela dell'indagato la conservazione dei dati estrapolati dal dispositivo è prevista all'interno dell'archivio riservato del pm. Una volta concluse le operazioni di selezione del materiale rilevante per le indagini, gli interessati possono richiedere la distruzione di quanto ad esse estraneo o irrilevante. In coordinamento, al comma 2, si modifica anche la norma relativa all'archivio riservato contenuta nelle disposizioni attuative del codice di procedura.

Tale intervento appare altresì necessario, in relazione ai molteplici interventi che sono stati disposti in occasione dell'indagine conoscitiva in materia di intercettazioni, i quali hanno segnalato questo *vulnus* in materia di sequestri di cellulari e dispositivi elettronici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-*ter.* - (*Sequestro di uno strumento elettronico*) - 1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento informatico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice competente l'autorizzazione a disporre il sequestro. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la convalida è data, con decreto motivato, quando il sequestro dello strumento elettronico è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata in ordine al quale sussistono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice competente. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.

4. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.

5. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.

6. Il pubblico ministero ordina la copia del contenuto dello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

7. Le operazioni di cui al comma 6 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.

8. La copia dei dati è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati ».

2. All'articolo 89-*bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché la copia dei dati di strumenti elettronici ».

€ 1,00